

MILANO  
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

# VADEMECUM PRIVACY

## Legge sulla Tutela dei Dati Personali

### Il nuovo Regolamento UE n. 2016 / 679

## I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Come era stato anticipato nelle precedenti note (gennaio 2018) la nuova disciplina europea ha modificato in parte il contenuto dell'Informativa e della Manifestazione di Consenso in uso dal 1997 ad oggi. Va nuovamente ribadito come tutto il nuovo impianto normativo si basi sul principio della responsabilizzazione verificabile, cosiddetta accountability, in forza del quale ciascun operatore prima di compiere una qualsiasi operazione di trattamento, deve verificare se le misure tecniche ed organizzative che intende attuare siano adeguate, avendo riguardo al tipo di dati trattati, al contesto in cui avviene il trattamento e alla finalità dello stesso, alla probabilità e alla gravità di eventuali attentati ai diritti e alla libertà degli interessati.

**Quindi non è possibile definire una modulistica standard**, che vada bene indistintamente per tutti gli agenti immobiliari, i mediatori creditizi, ed i mediatori merceologici. Ciascuna Impresa dovrà personalizzarla sulla base del proprio effettivo modus operandi, utilizzando i suggerimenti forniti come traccia per poter meglio definire la propria, personale, modulistica.

I modelli suggeriti sono stati quindi predisposti con questa logica di facilitare l'esame, da parte di ciascun operatore, della nuova disciplina, con la sollecitazione, che rinnoviamo, a volerli integrare, modificare e/o adattare alla propria esclusiva realtà operativa.

Nella stessa logica abbiamo predisposto uno schema di **"Registro delle attività di trattamento"**, che suggeriamo di redigere, conservare e tenere aggiornato, completandolo con tutte le caratteristiche peculiari che ciascuna Impresa possiede.

*Parimenti è possibile ricorrere al sussidio di una società specializzata in materia per ottenere l'analisi delle dotazioni e le procedure per il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati, ed i conseguenti eventuali adeguamenti e adempimenti (VEDASI NOSTRA CONVENZIONE).*

I nuovi modelli di **Informativa** e di **Consenso**, nonché il **Registro dei Trattamenti**, sono i requisiti minimi da soddisfare per adeguarsi alle nuove disposizioni normative, che chiaramente non si esauriscono a questi soli adempimenti.

Ciascuno è ovviamente invitato ad un approfondimento della nuova disciplina che riguarda tutte le Imprese e gli Enti Pubblici, e non soltanto alcune categorie (come avviene ad esempio in tema di antiriciclaggio). Tutti siamo quindi tenuti ad adeguarci al disposto del Regolamento comunitario in tema di Privacy ed a rispettare gli obblighi in esso contenuti, tra i quali evidenziamo e ricordiamo l'obbligo di comunicazione al Garante Privacy dell'eventuale violazione dei dati personali, senza ritardo e comunque entro 72 ore dalla violazione subita, nonché anche all'interessato (Cliente) se si dovesse ritenere sussistere un rischio elevato per i diritti e le libertà dello stesso.

Così come ricordiamo l'obbligo di adempiere alla richiesta dell'interessato di rivendicare un proprio diritto (ad esempio: accesso, limitazione, rettifica, cancellazione, ecc.) nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre un mese** dalla richiesta.

Quanto agli altri aspetti della nuova normativa ricordiamo come la **nomina del Responsabile (interno) del Trattamento** non sia obbligatoria, ma si renda necessaria solo per le strutture aziendali articolate. Va da sé che ciascuno è libero di effettuare la nomina anche nel caso non dovesse ritenere particolarmente complessa la propria struttura aziendale.

Lo stesso dicasi per la nomina del D.P.O. (Data Protection Officer), ossia il Responsabile della Protezione dei Dati; di recente il Garante Privacy ha precisato che la designazione del DPO non è obbligatoria in relazione ai trattamenti effettuati da mediatori operanti non su larga scala.

Infine segnaliamo che nei "Considerando" della nuova disciplina vi è un'incentivazione all'uso della **pseudonimizzazione** ai dati personali, in quanto si ritiene che possa ridurre i rischi per gli interessati e aiutare nel contempo i titolari e i responsabili a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati (*si intende per pseudonimizzazione il trattamento dei dati effettuato in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato, che rimane però identificabile con informazioni aggiuntive conservate a parte e protette adeguatamente*).

**NOTA** - Osserviamo infine che eventuali ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti all'esito della pubblicazione del **Decreto Legislativo di Armonizzazione** della legislazione italiana al Regolamento UE, ancora in forma di bozza al momento di stesura della presente, ricordando in ogni caso che **il 25 maggio prossimo venturo il Regolamento UE diventerà operativo senza possibilità di proroghe.**

Milano, 14 maggio 2018